

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

13.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 MARZO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
Rallo ed altri: Disciplina dell'attività di estetista (808);	
Ferrari Marte ed altri: Disciplina delle attività di estetica femminile e maschile (971);	
Garavaglia ed altri: Norme-quadro per l'attività di estetista e modificazioni alla disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (1209);	
Perrone ed altri: Disciplina dell'attività estetica (1363);	
Donazzon ed altri: Disciplina dell'attività di estetista (1583);	
Righi ed altri: Disciplina delle attività di estetica (1654)	3
Viscardi Micheli, <i>Presidente</i>	3, 7
Orsenigo Dante Oreste, <i>Relatore</i>	3

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 13,35.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Discussione delle proposte di legge Rallo ed altri: Disciplina dell'attività di estetista (808); Ferrari Marte ed altri: Disciplina delle attività di estetica femminile e maschile (971); Garavaglia ed altri: Norme-quadro per l'attività di estetista e modificazioni alla disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini (1209); Perrone ed altri: Disciplina dell'attività estetica (1363); Donazzon ed altri: Disciplina dell'attività di estetista (1583); Righi ed altri: Disciplina delle attività di estetica (1654).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Rallo, Del Donno e Sospiri: « Disciplina dell'attività di estetista »; Ferrari Marte, Mundo, Artioli, Demitry, Amodeo, Diglio, Fincato, Ferrarini e Curci: « Disciplina delle attività di estetica femminile e maschile »; Garavaglia, Anselmi, Andreoli, Baruffi, Bonferroni, Cafarelli, Campagnoli, Ciliberti, Costa Silvia, Crescenzi, Degenaro, Fronza Crepez, Grillo, Gottardo, Lucchesi, Mensorio, Rabino, Radi, Saretta, Tealdi, Zoppi, Antonucci, Armellin, Azzolini, Balestracci, Battaglia Pietro, Borra, Brunetto, Bruni Francesco, Casati, Cobellis, Coloni, Frasson, Gelpi, Lattanzio, Matulli, Meleleo, Micheli, Napoli, Nenna D'Antonio, Orsenigo, Patria, Perani, Pirredda, Ravasio, Rebullà, Rinaldi, Rojch,

Sinesio, Vairo, Viscardi, Viti, Zambon, Zampieri, Zaniboni, Casini Carlo, Ferrari Bruno, Duce, Ciocci e Bianchi Fortunato: « Norme-quadro per l'attività di estetista e modificazioni alla disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini »; Perrone, Biondi, Caccia, Savio, Meleleo, Cardinale, Rebullà e Napoli: « Disciplina dell'attività estetica »; Donazzon, Filippini Giovanna, Minozzi, Provantini, Montesoro, Caprili, Cavagna, Cherchi, Cicerone, Grilli, Trabacchini, Benevelli, Chella, Strumendo, Gasparotto, Tagliabue, Lodi Faustini Fustini, Boselli, Di Prisco, Pellegratti, Petrocelli e Fachin Schiavi: « Disciplina dell'attività di estetista »; Righi, Alessi, Amalfitano, Andreoli, Antonucci, Armellin, Azzolini, Balestracci, Baruffi, Bianchi, Bianchini, Biasci, Bonetti, Bonferroni, Borra, Borruso, Bortolani, Caccia, Carelli, Casati, Casini Pier Ferdinando, Castagnetti Pierluigi, Ciocci Carlo Alberto, Coloni, Corsi, Costa Silvia, Crescenzi, Cristofori, Faraguti, Ferrari Bruno, Frasson, Galli, Garavaglia, Gottardo, Grippo, Lucchesi, Mensorio, Napoli, Orsenigo, Patria, Perani, Portatadino, Rabino, Radi, Ravasio, Rinaldi, Rojch, Russo Vincenzo, Saretta, Savio, Silvestri, Sinesio, Tealdi, Vairo, Viscardi, Zampieri, Zoppi e Zuech: « Disciplina delle attività di estetica ».

Il relatore, onorevole Orsenigo, ha facoltà di svolgere la relazione.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Relatore*. Vorrei sottolineare innanzitutto la rilevanza del provvedimento al nostro esame; la cui rapida approvazione rappresenterà un significativo segnale, lungamente atteso, per la soluzione di una questione molto delicata come quella dell'attività di

estetista. Già nell'ambito della relazione ampiamente svolta intorno ai problemi della categoria in data 16 giugno scorso in sede referente, abbiamo avuto modo di percorrere i vari aspetti di disciplina contemplati dalle proposte di legge all'esame della Commissione; abbiamo citato, altresì, la circostanziata posizione espressa dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, facenti capo alle confederazioni artigiane nazionali, che fin dalle passate legislature sono in fiduciosa attesa del varo di una nuova disciplina legislativa dell'attività di estetica da parte del Parlamento.

A seguito della seduta del giugno scorso abbiamo potuto realizzare ulteriori verifiche con le varie organizzazioni interessate all'approvazione del nuovo provvedimento, tenendo conto in modo particolare delle valutazioni rese da parte di alcuni componenti la Commissione per conto dei vari gruppi politici. Ciò ha portato all'elaborazione della stesura del testo unificato consegnato all'attenzione della Commissione, nel quale si è cercato di mettere in evidenza e di temperare i contenuti emergenti dalle varie proposte di legge in esame.

Il nostro intento è stato quello di armonizzare le diverse proposte, in modo da ricondurre ad unità i vari principi di ordine sostanziale che le ispirano. Il testo così elaborato rappresenta una composizione organica fra le istanze espresse dalle categorie interessate ed i contenuti delle sei proposte di legge al nostro esame.

Giova, al riguardo, soffermarsi sulle linee fondamentali che caratterizzano il testo unificato.

In via preliminare occorre precisare che nella stesura del testo non si è tenuto conto della proposta di legge Rallo ed altri n. 808, in quanto questa intende prevedere l'istituzione dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di estetica, con la determinazione di corsi professionali, programmi, esami ed attestati da realizzarsi con il concerto dei ministeri della sanità e della pubblica istruzione.

L'impostazione della proposta di legge n. 808, che riconduce il comparto delle attività di estetista nel settore sanitario, ripropone la questione in maniera unilaterale, senza tener conto delle argomentazioni tecnico-giuridiche elaborate da parte della magistratura, che si è già pronunciata a favore della categoria con assoluzioni con formula piena rispetto all'accusa del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria (sono note le sentenze di Vicenza, Budrio, Catania, Castelfranco Veneto, nonché della Cassazione stessa).

Va evidenziato, in particolare, come tali sentenze abbiano stabilito che non costituisce esercizio abusivo della professione sanitaria la prestazione effettuata dall'operatore estetico anche mediante l'uso di apparecchi elettromeccanici idonei soltanto a determinare stimolazioni benefiche sull'organismo di un soggetto, sì da contribuire al mantenimento della sua forma generale senza fare ricorso alla somministrazione di specifici rimedi sanitari.

In base a tali esigenze si è stabilito, altresì, che il criterio-guida per differenziare l'attività degli esercenti una professione sanitaria da quella di altri soggetti che pure si interessano con professionalità del corpo umano, come nel caso degli estetisti, è quello che fa riferimento all'esistenza di uno stato morboso, ossia di un'accertata alterazione dell'organismo, per la cui eliminazione occorre l'adozione di specifici rimedi medici o chirurgici, che l'esercente l'attività sanitaria indica al soggetto interessato dopo averne espresso il relativo giudizio diagnostico. Ben diversamente si pone l'intervento dell'operatore estetico il quale, invero, opera su un soggetto sano, ed esegue prestazioni capaci di tutelare solo indirettamente la salute delle persone attraverso i generici effetti benefici che possono derivarne.

È proprio in considerazione delle incontrovertibili argomentazioni della magistratura che abbiamo escluso ai fini della stesura del testo unificato la proposta di legge n. 808, la quale riconduce il pro-

blema al settore sanitario, contemplando la configurazione dell'arte sanitaria ausiliaria di estetista che, in quanto tale, è da escludere dal campo di attività al nostro esame.

Per quanto attiene alle altre proposte di legge, queste sono temperate nell'ambito del testo unificato, che abbiamo elaborato con la precisa consapevolezza che solo una nuova disciplina giuridica, intesa a circoscrivere le attività del comparto in forma professionalmente autonoma e secondo una configurazione funzionale del tutto originaria, può risultare idonea a chiarire ogni questione inerente all'esatta collocazione e qualificazione delle attività di estetica.

In via strettamente connessa con la configurazione di una esatta connotazione professionale degli operatori della categoria, le nostre valutazioni prioritarie ci hanno portato a sancire nell'ambito del testo una serie di principi attinenti alla competenza tecnica ed alla professionalità entro le quali si deve muovere la categoria nello svolgimento dei propri insostituibili servizi alla collettività.

La professionalità dell'estetista, giustificata da seri motivi di ordine sociale ed economico ed imposta soprattutto da esigenze di tutela della clientela, rappresentando l'obiettivo qualificante della nuova normativa, dovrebbe essere conseguita in virtù di alcuni moduli alternativi, da attuare in modo da consentire un adeguato rapporto fra scuola e mondo del lavoro, valorizzando, altresì, il ruolo didattico e professionale svolto direttamente dall'imprenditoria artigiana del comparto sul luogo di lavoro, sia attraverso l'apprendistato sia tramite l'inserimento in azienda per determinati periodi.

Nell'ambito del testo unificato abbiamo, così, previsto un sistema formativo notevolmente elastico, basato su alcuni moduli alternativi in modo da consentire, comunque, un'adeguata integrazione fra sistema scolastico e mondo del lavoro, riconoscendo anche il ruolo assunto dall'imprenditore per l'addestramento tecnico-pratico svolto nell'azienda. In sostanza il sistema, oltre a prevedere

il momento formativo della scuola (nell'ambito del sistema regionale, con la definizione di appositi programmi), prende in considerazione, altresì, alcuni moduli basati sullo svolgimento dell'apprendistato e dell'attività lavorativa qualificata direttamente in aziende del comparto, i quali vengono comunque integrati da appositi esami teorico-pratici, volti all'accertamento della qualificazione professionale di estetista nell'ambito delle stesse strutture formative regionali. In tale ottica, oltre a garantire l'acquisizione di un adeguato livello di qualificazione, i diversi moduli formativi, che pure si riconducono sempre al sistema formativo pubblico, riconoscono al contempo all'imprenditoria del comparto la possibilità di mettere a disposizione il loro stesso patrimonio di esperienza e professionalità tramite lo svolgimento di un'attività di addestramento tecnico e pratico direttamente in azienda, in funzione del conseguimento della qualifica.

Partendo da tali considerazioni, attinenti ad alcuni dei principi che ispirano la *ratio* del provvedimento, il testo unificato si basa sulle seguenti linee di fondo: riconoscimento di una configurazione professionale autonoma ed originaria degli operatori del comparto, nell'ambito del settore dell'imprenditoria artigiana; nuovo profilo professionale dell'estetica in una visione differenziata rispetto alla figura dell'acconciatore (barbiere e parrucchiere) e contraddistinta rispetto agli operatori sanitari e parasanitari; precisa ed articolata definizione dell'attività, con riferimento alle tecniche manuali, all'utilizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche, ed alla applicazione di prodotti cosmetici (che ora sono definiti dalla legge nazionale in base alle direttive CEE), con la espressa esclusione di ogni prestazione di carattere terapeutico; possesso di requisiti professionali (con particolare riferimento allo svolgimento di appositi corsi regionali biennali di qualificazione, seguiti da un corso di specializzazione di un anno, oppure da un anno di inserimento in aziende del comparto, con esame teorico-pratico finale; allo svolgi-

mento di un regolare periodo di apprendistato conforme alla contrattazione collettiva, seguito da un anno di lavoro qualificato in aziende del comparto e da corsi regionali di formazione teorica integrativa con apposito esame teorico-pratico finale; allo svolgimento di un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a tre anni, seguito da corsi di formazione teorica e da un apposito esame teorico-pratico); predisposizione dei programmi per i corsi di qualificazione e specializzazione professionale regionali e degli esami teorico-pratici, secondo criteri di uniformità ed omogeneità a livello nazionale con il concerto dei ministeri competenti, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative di categoria; emanazione di norme regionali di programmazione, volte ad assicurare uno sviluppo del settore compatibile con il contesto sociale e la disciplina della regolamentazione comunale (relativa ai piani di sviluppo e di adeguamento, alle distanze fra esercizi in rapporto alla densità della popolazione, al numero degli esercizi e degli addetti presenti nei medesimi, al rilascio di apposita autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività, alla determinazione dei requisiti prevenzione-incendi ed igienico-sanitari dei locali e delle norme sanitarie per gli addetti); previsione di commissioni tecniche comunali per l'accoglienza, con esponenti delle organizzazioni maggiormente rappresentative di categoria, con funzione consultiva obbligatoria in merito alla redazione, alle modifiche ed all'applicazione del regolamento comunale; disciplina transitoria per il recupero del patrimonio professionale esistente, in funzione della qualificazione di tutti gli operatori della categoria; abrogazione delle norme della legge n. 1142 del 1970, relativa alla previsione dei mestieri affini e riconoscimento agli esercenti le attività di barbiere e di parrucchiere della facoltà di avvalersi di collaboratori familiari o personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, intese come servizio da fornire in via stret-

tamente connessa all'esecuzione dell'attività principale.

Un rilievo particolare dev'essere posto alla materia delle caratteristiche tecniche, ai meccanismi di regolamentazione, alle modalità di esercizio ed alle cautele d'uso delle apparecchiature elettromeccaniche da impiegarsi nello svolgimento delle attività di estetica, che nel testo unificato abbiamo inserito in apposito elenco allegato, da considerarsi come elenco-base delle apparecchiature esistenti.

Sul piano pratico il problema dev'essere affrontato e risolto nel contesto delle cosiddette cautele d'uso, relative alla corretta utilizzazione delle apparecchiature medesime. Queste ultime, infatti, essendo dotate di appositi sistemi di sicurezza, possono essere utilizzate nell'ambito di specifiche cautele e soglie di intervento, in modo da non provocare alcuna veicolazione di sostanze all'interno del corpo, consentendo, quindi di rimanere nel campo della pratica estetica.

Sul piano metodologico, la nuova disciplina giuridica per la categoria deve stabilire, per converso, il principio della corretta utilizzazione delle apparecchiature per l'estetica rinviando, per l'individuazione delle stesse e delle relative cautele d'esercizio, ad un'apposita regolamentazione da realizzare in sede tecnica, in seno al Ministero dell'industria, con il concorso delle organizzazioni rappresentative della categoria e degli stessi produttori di apparecchiature, da aggiornarsi periodicamente in rapporto all'evoluzione tecnologica del comparto.

In tal modo sarà possibile definire le soglie di intervento per l'utilizzazione degli apparecchi esistenti sul mercato, in modo da renderne pienamente legittimo l'uso da parte di tutti gli operatori della categoria, nel normale svolgimento dell'attività, senza il rischio di sconfinare nel campo delle arti sanitarie.

In tale quadro, il riconoscimento di un principio generale inerente alla corretta utilizzazione delle apparecchiature, concorre a meglio esplicitare la nuova configurazione autonoma e professionale di estetista auspicata dalla categoria. Infatti,

la natura del trattamento sulla superficie esterna del corpo con tecniche manuali, l'ausilio di apparecchiature la cui azione non sia diretta ai tessuti sottocutanei, la finalità di carattere prettamente estetico inerenti alla protezione, al mantenimento ed al miglioramento dell'aspetto (ad esclusione di ogni prestazione diretta ai fini di natura propriamente terapeutica), sono i requisiti essenziali da assumere per la determinazione delle attività di estetica e per la stessa configurazione professionale dell'estetista.

Sulla base della valutazioni esposte, intendiamo sottoporre all'approvazione il presente testo unificato, che tiene conto di quanto già elaborato dalla Commissione industria della Camera nella passata legislatura, con la piena convergenza di tutti i gruppi politici. Esistono, pertanto, tutti i presupposti per la rapida conclusione dell'*iter* con l'approvazione

unanime del provvedimento, in modo da offrire agli operatori del comparto le condizioni necessarie per meglio espletare il loro insostituibile servizio sociale in una dimensione di piena tutela e legittimità.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 28 marzo 1989.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO